SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 19 giugno 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2010.

Differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonchè il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiariazioni modello 730/2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente gli studi di settore;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali, dei servizi, del commercio e delle manifatture;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, concernenti, rispettivamente, modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e l'assistenza fiscale prestata dai Caf- dipendenti;

Visti gli articoli 3-*bis*, comma 10, e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti, l'attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2010 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Considerata, altresì, l'opportunità di differire i termini di trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, a causa di ritardi verificatisi nella consegna delle certificazioni uniche – CUD/2010 al fine di consentire, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2010

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Art. 2.

Termini per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2010

1. I CAF dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 12 luglio 2010 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A07753
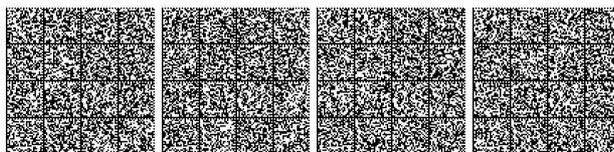
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 maggio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Rasikal Pro registrato al n. 14760.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/4510E, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 18 giugno 2009 dall'impresa Dow Agrosciences con sede legale in Milano via Patroclo n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rasikal Pro, contenente la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Hopper Green registrato al n. 11917 con D.D. in data 10 maggio 2007 dell'impresa medesima:

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Hopper Green;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento.

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza della sostanza attiva in Allegato I:

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012 l'impresa Dow Agrosciences con sede legale in Milano, via Patroclo, n. 21 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Rasikal Pro con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle Imprese: Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Mozzanica (Bergamo), Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano), Torre S.r.l. - Torrenieri - fraz. Montalcino (Siena), Sipcam S.p.a. - Saleranno sul Lambro (Lodi), Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo), Irca Service S.r.l. - Fornivo S. Giovanni (Bergamo) e importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero Dow AgroSciences S.a.s. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 1 0.25-0.50-1-5-10-20-50-100-200.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14760.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

RASIKAL* PRO

ERBICIDA SISTEMICO NON SELETTIVO

LIQUIDO SOLUBILE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di RASIKAL PRO
Glifosate acido puro g. 30,4
(pari a 360 g/l di acido da sale isopropilamminico)
Coformulanti q. b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo)
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
TORRE SRL – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
Diachem spa - Caravaggio (BG)
Irca Service s.r.l. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Taglie autorizzate: **0.25 – 0.50 litri**
1 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare un medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

RASIKAL PRO è un erbicida sistemico, non selettivo, non residuale. Esso agisce solo in post emergenza delle infestanti ed è particolarmente efficace quando queste sono in attiva crescita e/o in prossimità della fioritura quando la linfa discendente ne facilita il trasporto verso le parti ipogee (rizomi, tuberi, fittoni) ricche di riserve. L'effetto si palesa dopo alcuni giorni dal trattamento.

CAMPI D'IMPIEGO:

- **Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato, quali AGRUMI** (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Cedro, Pompelmo), **POMACEE** (Melo, Pero), **NOCE, VITE, OLIVO (olive da olio:** nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a **6 l/ha**, almeno **7** giorni prima dell'inizio della raccolta).
- **Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato, quali DRUPACEE** (Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Nettarina, Pesco, Susino).
- **Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia) e/o nelle interfile con attrezzature schermate, quali: ORTAGGI: carciofo, pomodoro, melanzana, patata;**
- **Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia), quali: ORTAGGI: fagiolino, fava, pisello, carota, SOIA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, PRATI (leguminose e graminacee), ERBA MEDICA, VIVAI E SEMENZAI DI FLOREALI;**
- **Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo nelle interfile con attrezzature schermate, quali: MAIS** (da non impiegare in pre-raccolta), **VIVAI DI ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPO;**
- **Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: ASPARAGO, MAIS, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO.** Per mais e barbabietola da zucchero il trattamento va eseguito entro 3 giorni (72 ore) dalla semina.
- **TERRENI IN ASSENZA DI COLTURE** e destinati alla coltivazione di: **fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, lino, senape, colza, girasole, cotone, sorgo,** con trattamenti prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo; e trattando con malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore;
- **AREE NON DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE:** per interventi a piena superficie o per il diserbo controllato con attrezzature selettive. Aree industriali, aree archeologiche, ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi, scoline, frangifuoco, argini, arginelli, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

MODALITÀ D'IMPIEGO: RASIKAL PRO è un liquido solubile da impiegare in acqua, a volume sia normale, sia ridotto, con attrezzature aziendali adeguate (irroratrice con barre da diserbo con o senza assistenza di aria; irroratrice con barre da diserbo schermate; attrezzatura selettiva umettante, lambente ed a goccia; irroratrice con lancia a mano) per ben colpire le infestanti da combattere. Normalmente si impiegano 200-300 litri di acqua per ettaro. Durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione del prodotto utilizzare tuta impermeabile completa, guanti e stivali in gomma. Attendere alcuni giorni prima di effettuare eventuali lavorazioni e ciò allo scopo di assicurare la completa translocazione della sostanza attiva.

DOSI: Le quantità di RASIKAL PRO necessarie per il controllo delle infestanti sono variabili in relazione alla specie, allo stadio vegetativo ed all'obbiettivo agronomico.

Per interventi a pieno campo

Su annuali e biennali

- graminacee: *Alopecurus* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena), *Bromus spp.* (forasacco), *Digitaria spp.* (sanguinella), *Echinochloa spp.* (giavone), *Hordeum spp.* (orzo selvatico), *Lolium spp.* (loglio), *Phalaris spp.* (falaride), *Poa annua* (fienarola), *Setaria spp.* (pabbio): **2 -4 l/ha** (la dose più bassa è da utilizzare su infestanti ai primi stadi di sviluppo).
- dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (amaranto), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Anthemis arvensis* (camomilla bastarda), *Aphanes arvensis* (ventaglina), *Borago officinalis* (borragine), *Brassica spp.* (senape selvatica), *Calepina irregularis* (miagro costellato), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore), *Cardamine hirsuta* (billeri), *Chenopodiun spp.* (farinello), *Conyza canadensis* (saeppola canadese), *Daucus carota* (carota selvatica), *Erodium spp.* (becco d'airone), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Galeopsis tetrahit* (canapetta), *Galium spp.* (attaccamano), *Geranium spp.* (geranio selvatico), *Helianthus annus* (girasole), *Heracleum sphondylium* (panace *Lactuca serriola* (lattuga selvatica), *Lamium spp.* (falsa ortica), *Matriaria chamomilla* (camomilla comune), *Medicago arabica* (trifoglio d'arabia),), *Mercurialis annua* (mercorella comune), *Myosotis arvensis* (nontiscordardime), *Papaver spp.* (papavero), *Pastinaca sativa* (pastinaca), *Picris echioides* (aspraggine volgare), *Polygonum spp.* (poligono), *Senecio vulgaris* (senecione), *Sinapis spp.* (senape selvatica), *Silybum marianum* (cardo mariano), *Solanum spp.* (erba morella), *Sonchus spp.* (grespino), *Stellaria media* (centocchio comune), *Trifolium spp.* (trifoglio), *Veronica spp.* (veronica), *Vicia spp.* (veccia): **2,0 - 4,0 l/ha** (la dose più bassa è da utilizzare su infestanti ai primi stadi di sviluppo).
- contro *Portulaca oleracea* (Porcellana): **4,0 - 8,0 l/ha.**

(Segue su pag. 2)

* Marchio registrato della Bayer CropScience

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...11 MAG. 2010

(RASIKAL PRO – segue da pag. 1)

Sulle perenni

- in presenza di *Agropyron repens* (gramigna comune), *Artemisia vulgaris* (assenzio selvatico), *Bellis perennis* (pratolina comune), *Cirsium arvense* (stoppione), *Holcus lanatus* (bambagiona), *Hypericum perforatum* (cacciadiavoli), *Leersia oryzoides* (riso selvatico), *Plantago* spp (piantaggine), *Potentilla spp.* (potentilla) *Sorghum helepense* (sorghetta), *Taraxacum officinale* (tarassaco comune), *Trifolium spp.* (trifoglio): **4,0 - 5,0 l/ha**
- contro *Agrostis stolonifera* (agrostide bianca), *Arundo donax* (canna), *Ferula spp.* (ferula), *Oxalis spp.* (acetosella), *Phragmites communis* (cannuccia), *Rumex* spp. (romice), *Sparganium erectum* (sparganio), *Typha* (tifa), *Urtica spp.* (ortica): **5,5 - 8,0 l/ha**
- contro *Convolvulus arvensis* (vilucchio comune), *Cyperus rotundus* (cipero), *Epilobium spp.* (epilobio), *Paspalum distichum* (paspalo), *Pteris* spp. (felce), *Rubbia peregrina* (rubia): **6,0 - 10,0 l/ha**
- contro *Aristolochia* spp. (aristolochia), *Calystegia sepium* (vilucchione), *Clematis* spp. (clematide), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Rubus* spp. (rovo): **9,0 - 12,0 l/ha**

Per interventi localizzati e per 100 litri di acqua:

Su annuali e biennali: 1,0 - 1,5 litri

Su perenni: 2,0 - 4,0 litri

Raccomandazioni: con infestanti vigorose come Canna e Rovo impiegare RASIKAL PRO in autunno; ciò per assicurare il trasporto della sostanza attiva, negli organi di riserva perennanti in primavera successiva ritrattare gli eventuali ricacci per completare l'eradicazione.

Compatibilità: non impiegare con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di fitotossicità alle colture:

- usare acqua pulita;
- con acque molto dure usare un tamponante;
- evitare il contatto con le parti non ben lignificate delle piante impiegando schermi, ugelli antideriva, attrezzature umettanti;
- il prodotto è fitotossico se assorbito dalle parti verdi delle piante;
- impiegare attrezzature ben pulite e dopo il trattamento. Effettuare un accurato lavaggio di tutte le parti che sono state a contatto con il prodotto allo scopo di rimuovere gli eventuali residui;
- con terreni sabbiosi attendere 7 giorni dal trattamento prima di effettuare un eventuale trapianto delle piantine.

AVVERTENZA:

- non applicare il prodotto manualmente con pompa a spalla o con attrezzature a basso volume.
- durante il trattamento tenere lontani animali domestici e bestiame;
- assicurarsi che il prodotto non venga a contatto con parti zincate e/o di ferro delle attrezzature;
- non impiegare su infestanti coperte di polvere, in stato di stress e nella fase dormiente;
- le piogge che cadono entro 4 - 6 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ATTENZIONE: lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali di prodotto.
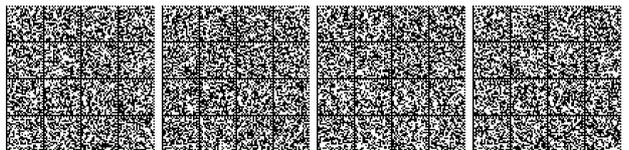
* Marchio registrato della Bayer CropScience

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 MAG. 2010

10A07306

DECRETO 12 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Denes Iuhasz Istvannè Erzsebet, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Denes Iuhasz Istvannè Erzsebet, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Altalanos apoloi, altalanos asszisztensi bizonyitvany» conseguito in Ungheria presso la Scuola Secondaria Professionale di Sanità «Dr. Polya Jeno» nell'anno 1979, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato dell'Autorità competente dell'Ungheria in data 11 gennaio 2010 e relativa traduzione in lingua italiana, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Altalanos apoloi, altalanos asszisztensi bizonyitvany» conseguito in Ungheria presso la Scuola Secondaria Professionale di Sanità «Dr. Polya Jeno» nell'anno 1979 dalla sig.ra Denes Iuhasz Istvannè Erzsebet, nata a Budapest (Ungheria) l'8 giugno 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

2. La sig.ra Denes Iuhasz Istvannè Erzsebet è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07048
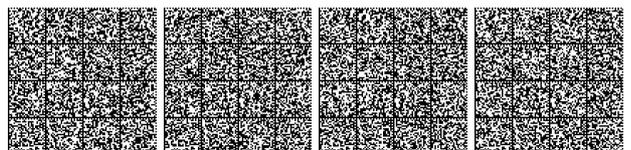
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 maggio 2010.

Nomina di un componente effettivo e supplente presso la commissione provinciale di conciliazione di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 c.p.c.;

Vista la lettera del sig. Fulvio Biagini del 10 maggio 2010 (ns. prot. n. 8736 del 17 maggio 2010), con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo della sopra menzionata Commissione provinciale;

Vista la nota del 6 maggio 2010 della CISL di Savona (ns. prot. n. 8194 del 7 maggio 2010), con cui vengono designati in seno alla suddetta Commissione il sig. Giovanni Antonini quale membro effettivo, in sostituzione del dimissionario sig. Fulvio Biagini, e quale membro supplente la sig.ra Leila Caola in sostituzione del sig. Giovanni Antonini;

Ritenuto di dover provvedere alle sostituzioni delle quali trattasi;

Decreta:

Il sig. Giovanni Antonini e la sig.ra Leila Caola sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza della CISL di Savona in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 20 maggio 2010

Il direttore provinciale: SPELLA

10A07318

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Giuseppe Albano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Giuseppe Albano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconosci-

mento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;
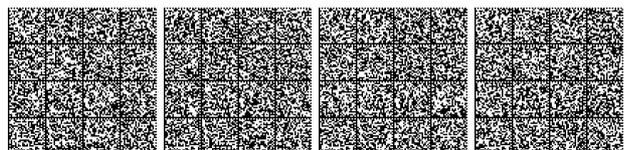
Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Giuseppe Albano, cittadino italiano, nato a Napoli in data 29 giugno 1959, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A07284

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2010.

Modifica della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2006, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Terradeiforti interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e la modifica del disci-

plinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» è modificata in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti».

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», approvato con decreto ministeriale 7 novembre 2006, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti».

Articolo 1.
Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Enantio, Enantio riserva, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio e Pinot grigio superiore.

Articolo 2.
Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (anche riserva):
Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Casetta (anche riserva):
Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio (anche superiore):
Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Densità d'impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 in coltura specializzata.

Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelli già usate nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.

Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico minimo naturale %/vol.
Enantio (anche riserva)	9	11,5
Casetta /anche riserva	9	11,5
Pinot grigio	14	10,0
Pinot grigio superiore	12	10,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Caprino Veronese, in provincia di Verona e Ala e Rovereto, in provincia di Trento.

Arricchimento e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà' di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.
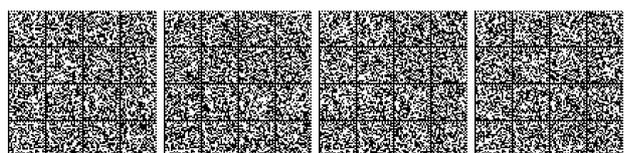
Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' la seguente:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione massima di vino (hl)
Enantio (anche riserva)	70	63
Casetta (anche riserva)	70	63
Pinot grigio	70	98
Pinot grigio superiore	70	84

Per le tipologie Enantio e Casetta (anche con menzione riserva) qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per le tipologie Pinot grigio e Pinot grigio superiore qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non l' 80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione:

Tipologia	Durata	Decorrenza
Enantio	10 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Enantio riserva	36 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Casetta	10 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Casetta riserva	36 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Pinot grigio	4 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Pinot grigio superiore	10 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Enantio (anche con la menzione riserva)
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 %/vol. (riserva 12,5 %/ vol.)
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l).

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Casetta (anche con menzione riserva)
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%/vol. (riserva 12,5%/vol.);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l).

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.0%/vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio superiore
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.0%/vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Località.
E' consentito l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto (vedi allegato 1).

Annata.
Nell'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Vigna.
La menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, e' consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 8.
Confezionamento

Volumi nominali.
I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 5 litri.

Tappatura e recipienti.
Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» in versione riserva e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
Per le altre tipologie e' consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.

Allegato 1
di cui all'art. 7 del disciplinare di produzione

Elenco delle unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3.

- Avio
- Mama d'Avio
- Sabbionara
- Vo' Destro
- Vo' Sinistro
- Masi d'Avio
- Borghetto all'Adige
- Dolcè
- Ossenigo
- Peri
- Ceraino
- Volargne
- Rivoli Veronese
- Canale o Incanale
- Tessari
- Zuane
- Montalto
- Gaium
- Brentino-Belluno
- Preabocco
- Brentino
- Rivalta Veronese
- Belluno Veronese

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI CASETTA	B392	X	369	2	X	X	A	1	X
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI CASETTA RISERVA	B392	X	369	2	A	X	A	1	X
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI ENANTIO	B392	X	327	2	X	X	A	1	X
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI ENANTIO RISERVA	B392	X	327	2	A	X	A	1	X
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI PINOT GRIGIO	B392	X	194	1	X	X	A	0	X
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI PINOT GRIGIO SUPERIORE	B392	X	194	1	B	X	A	1	X

Codici tipologie vini previste da preesistente disciplinare di produzione da utilizzare per vendemmie 2009 e precedenti

VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI VALDADIGE CHARDONNAY	B392	X	298	1	X	X	A	0	X
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI VALDADIGE ENANTIO PASSITO	B392	X	327	2	D	X	A	1	X
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI VALDADIGE PASSITO	B392	X	888	1	D	X	A	1	X

10A06903

DECRETO 27 maggio 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Dauno»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 27 gennaio 2007, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° giugno 2007;

Considerato che non è ancora pervenuta la segnalazione da parte della regione Puglia sulla conferma della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia o di un eventuale nuovo organismo di controllo, per l'effettuazione dei controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Dauno» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 gennaio 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia con decreto 10 gennaio 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 gennaio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07044

DECRETO 27 maggio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (UE) n. 1238 dell'11 dicembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 19 maggio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1238 dell'11 dicembre 2009.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»,

venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni supplementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2010, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre il 30 giugno del 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07045

DECRETO 7 giugno 2010.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salva Cremasco», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salva Cremasco» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto l'art. 10 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salva Cremasco» con decreto 3 agosto 2007 è decaduta ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;

Considerato che con istanza del 28 maggio 2010 il Consorzio tutela Salva Cremasco, con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Salva Cremasco», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Vista la nota del 16 giugno 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Salva Cremasco» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Consorzio tutela Salva Cremasco, con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Salva Cremasco», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Salva Cremasco».

Art. 2.

La denominazione «Salva Cremasco» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Salva Cremasco», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A07410

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 27 maggio 2010.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali del territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, effettuati in conformità alle clausole contrattuali tipo, di cui all'allegato alla decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto l'art. 25 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo il quale i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione considerato adeguato alla luce dei criteri indicati al paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto l'art. 26 della predetta direttiva il quale, prevedendo alcune deroghe al menzionato principio, stabilisce che uno Stato membro possa autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi, risultanti anche da clausole contrattuali appropriate;

Visto il paragrafo 4 del medesimo art. 26, relativo alle decisioni della Commissione europea in materia di clausole contrattuali tipo;

Rilevato che la Commissione europea, con la decisione del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 6/52 del 10 gennaio 2002), ha individuato alcune clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi, in caso di trasferimento di dati personali verso responsabili del trattamento stabiliti in Paesi terzi che non assicurano un adeguato livello di protezione;

Considerato che la Commissione europea con decisione del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 39/5 del 12 febbraio 2010), ha abrogato la decisione della Commissione n. 2002/16/CE e ha individuato un nuovo insieme di clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che, secondo la Commissione, costituiscono anch'esse garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi in caso di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi ai sensi della direttiva 95/46/CE (considerando 7 e art. 1 della decisione n. 2010/87/UE);

Rilevato che la decisione della Commissione riguarda i trasferimenti di dati effettuati a partire dal territorio dello Stato da un titolare del trattamento avente sede nella Unione europea (soggetto esportatore) ad un responsabile del medesimo trattamento (soggetto importatore) stabilito in un Paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato;

Rilevato, altresì, che la medesima decisione contiene specifiche clausole contrattuali tipo concernenti anche i successivi trasferimenti di dati personali posti in essere da un responsabile del trattamento (soggetto importatore), stabilito in un Paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato, ad un altro responsabile del trattamento, stabilito in un Paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato (c.d. subincaricato), sulla base di un apposito accordo (c.d. «subcontratto») stipulato tra i predetti soggetti;

Tenuto conto che con il termine «subincaricato» deve intendersi il responsabile del trattamento designato dall'importatore o da altro suo subincaricato, che s'impegna a ricevere dall'importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché in base alle clausole contrattuali tipo allegate alla citata decisione e in virtù delle disposizioni contenute nel relativo subcontratto (art. 3, lettera *e)* e clausola n. 1, lettera *d)* della decisione n. 2010/87/UE);

Considerato che la decisione della Commissione fissa le condizioni affinché «i dati personali trasferiti continuino ad essere protetti nonostante il trasferimento successivo al subincaricato» posto in essere sulla base di un subcontratto, stabilendo, altresì, che quest'ultimo riguardi solo i trattamenti previsti nel contratto contenente le menzionate clausole contrattuali tipo, concluso tra l'esportatore e l'importatore, e non comporti trattamenti o finalità diversi, così da garantire il rispetto del principio di finalità sancito dalla direttiva 95/46/CE (*cfr.* considerando 17 e 18 della decisione n. 2010/87/UE);

Visto che la decisione della Commissione, in particolare, prevede che l'importatore si impegni, in caso di subcontratto, a informare l'esportatore e a ottenere da quest'ultimo un previo consenso scritto in mancanza del quale non potrà subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell'esportatore (clausola n. 5, lettera *h)* e clausola n. 11, paragrafo 1 della decisione n. 2010/87/UE);

Considerato, inoltre, che ove l'importatore, con il consenso dell'esportatore, affidi in subcontratto l'esecuzione degli obblighi ai sensi delle citate clausole, è tenuto a stipulare con il subincaricato un accordo scritto che imponga a quest'ultimo il rispetto degli stessi obblighi cui lo stesso è vincolato in virtù della sottoscrizione delle clausole, e che tale prescrizione può considerarsi soddisfatta anche qualora il subincaricato si limiti a sottoscrivere il contratto concluso tra l'esportatore e l'importatore (clausola n. 11, paragrafo 1 della decisione n. 2010/87/UE);

Rilevato, altresì, che l'importatore si obbliga ad inviare all'esportatore copia dei subcontratti conclusi e che quest'ultimo, a sua volta, si impegna a tenere un elenco aggiornato di tali subcontratti e a tenerlo a disposizione della relativa autorità di controllo (clausola n. 5, lettera *j)* e clausola n. 11, paragrafo 4 della decisione n. 2010/87/UE);

Rilevato, inoltre, che la Commissione, anche alla luce di quanto stabilito dal Gruppo di lavoro istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46/CE (*cfr.* paragrafo 1.1 del Parere 3/2009, documento WP 161 del 5 marzo 2009), ha rimesso agli Stati membri la facoltà, con riguardo ai casi in cui il responsabile del trattamento stabilito nell'Unione europea, che tratta dati personali per conto di un titolare stabilito nell'Unione europea, affidi il trattamento a un subincaricato stabilito in un Paese terzo che non assicuri un livello di protezione adeguato, di tenere conto del fatto che alla decisione di affidare il trattamento al suddetto subincaricato «presiedono i principi e le garanzie delle clausole contrattuali tipo di cui alla presente decisione, nell'intento di garantire protezione adeguata ai diritti degli interessati i cui dati personali sono trasferiti per il trattamento» (considerando 23 della decisione n. 2010/87/UE);

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 4, del citato art. 26 della direttiva;

Visto l'art. 44, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE;

Rilevato che questa Autorità, con deliberazione n. 3 del 10 aprile 2002, ha autorizzato il trasferimento dei dati verso responsabili stabiliti in Paesi terzi in conformità alle clausole contrattuali tipo allegate alla decisione del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE abrogata dalla Commissione con la decisione n. 2010/87/UE;

Ritenuto che le clausole contrattuali tipo, contenute nell'allegato alla decisione n. 2010/87/UE, su cui il 5 febbraio 2010 si è espressa la Commissione, prevedono anch'esse alcune garanzie per i diritti dell'interessato che possono essere ritenute adeguate ai sensi del citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alle clausole contrattuali tipo di cui alla decisione della Commissione n. 2010/87/UE, disponendo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Ritenuta la necessità di formulare alcune prescrizioni inerenti alle informazioni da fornire a questa Autorità in ragione ai compiti ad essa affidati e richiamati dalla citata decisione della Commissione, nei limiti necessari per la prima fase di applicazione del presente provvedimento e nei termini di cui al seguente dispositivo;

Ritenuto che l'Autorità si riserva la scelta di svolgere o meno, caso per caso, il ruolo di mediazione previsto dalla clausola n. 7, paragrafo 1, lettera *a)* della decisione n. 2010/87/UE;

Riservata la specificazione di ulteriori criteri e modalità in base all'esperienza maturata nell'utilizzazione delle clausole, anche in sede comunitaria;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso
il Garante:

1) fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza, con effetto dal 15 maggio 2010, i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea effettuati in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione (art. 6 della decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE); ciò anche con riguardo ai casi in cui il responsabile del trattamento stabilito nell'Unione europea, che tratta dati personali per conto di un titolare stabilito nell'Unione europea, affidi il trattamento a un

subincaricato stabilito in un Paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato (considerando 23 della decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE);

2) abroga, a decorrere dalla medesima data, la deliberazione del Garante n. 3 del 10 aprile 2002 in materia di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso responsabili stabiliti in Paesi terzi (art. 7, paragrafo 1, della decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE);

3) dispone che:

a) il contratto concluso, ai sensi della deliberazione del Garante n. 3 del 10 aprile 2002, tra l'esportatore e l'importatore prima del 15 maggio 2010, resti valido ed efficace purché rimangano immutati i trasferimenti e il trattamento dei dati che ne costituiscono l'oggetto e purché continui tra le parti il trasferimento dei dati personali contemplati dalla presente autorizzazione (art. 7, paragrafo 2, della decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE);

b) la copia del contratto relativo al trasferimento e le altre informazioni necessarie debbano essere fornite al Garante solo su sua richiesta (art. 157 del Codice e clausola n. 8, paragrafo 1 della decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE);

c) l'esportatore comunichi al Garante l'avvenuta designazione in successione di più di un subincaricato del trattamento a seguito dell'adozione delle clausole contrattuali tipo di cui alla presente autorizzazione (art. 157 del Codice);

d) l'esportatore informi il Garante in ordine alla scelta effettuata dall'interessato, in caso di controversia non risolta in via amichevole, di sottoporne l'esame ad un soggetto diverso dal Garante o dall'autorità giudiziaria (clausola n. 7, paragrafo 1, lettera *a)* della decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE);

4) si riserva di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare, eventualmente, provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali ed alla normativa comunitaria (articoli 154, comma 1, lettere *a)* e *d)* e art. 4 della decisione della Commissione del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE);

5) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 593]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/87/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([1]), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) In base alla direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono provvedere affinché il trasferimento di dati personali verso un paese terzo possa avere luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello adeguato di protezione dei dati e se vengono osservate, previamente al trasferimento, le disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione di altre norme della direttiva.

(2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare, subordinatamente a talune garanzie, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. Tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato con riguardo a tutte le circostanze relative al trasferimento. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali costituito in forza della direttiva ha elaborato una serie di orientamenti per tale valutazione.

([1]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4) È opportuno che le clausole contrattuali tipo riguardino soltanto la protezione dei dati. Gli esportatori e gli importatori dei dati sono pertanto liberi di inserire qualsiasi altra clausola commerciale ritenuta pertinente ai fini del contratto, purché non incompatibile con le clausole tipo.

(5) La presente decisione non deve incidere sulle autorizzazioni nazionali che gli Stati membri possono concedere in base alle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Essa deve semplicemente prevedere che gli Stati membri riconoscono come garanzie sufficienti le clausole contrattuali tipo in essa contenute e non deve produrre effetti sulle clausole contrattuali di altra natura.

(6) La decisione 2002/16/CE della Commissione, del 27 dicembre 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE ([2]), è stata adottata per agevolare il trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione europea a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

(7) È stata acquisita molta esperienza da quando è stata adottata la decisione 2002/16/CE. Dalla relazione sull'applicazione delle decisioni relative alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi ([3]) è per giunta emerso un interesse crescente per l'uso delle clausole contrattuali tipo nei trasferimenti internazionali di dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato. Le parti interessate hanno poi presentato proposte per aggiornare le clausole contrattuali tipo della decisione 2002/16/CE affinché tengano conto dell'ambito in rapida espansione nel mondo delle attività di trattamento dei dati e affrontino questioni che tale decisione non ricomprende ([4]).

([2]) GU L 6 del 10.1.2002, pag. 52.
([3]) SEC(2006) 95 del 20.1.2006.
([4]) Camera di commercio internazionale (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham) e Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

(8) La presente decisione deve limitarsi a stabilire che il responsabile del trattamento stabilito nell'Unione europea può avvalersi delle clausole da quella previste per presentare garanzie sufficienti, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi.

(9) La presente decisione non si applica al trasferimento di dati personali da responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione europea a responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell'Unione europea, che rientra invece nel campo di applicazione della decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a caratteri personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE ([1]).

(10) La presente decisione deve attuare l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE e non deve pregiudicare il contenuto dei contratti o degli atti giuridici adottati in forza di quella disposizione. Appare tuttavia opportuno prevedere determinate clausole tipo, riguardanti in particolare gli obblighi dell'esportatore, affinché vi sia maggiore chiarezza sulle disposizioni che possono essere inserite nei contratti fra i responsabili e gli incaricati del trattamento.

(11) Le autorità di controllo degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito contrattuale garantendo che i dati personali siano adeguatamente tutelati in seguito al trasferimento. Nei casi eccezionali in cui gli esportatori si rifiutino o non siano in grado di impartire le istruzioni necessarie agli importatori, e le persone cui si riferiscono i dati siano esposte ad un imminente rischio di gravi danni, le clausole tipo devono consentire alle autorità di controllo di vigilare sugli importatori e sui subincaricati e di adottare, se del caso, decisioni vincolanti nei loro confronti. Le autorità di controllo devono avere la facoltà di vietare o sospendere i trasferimenti di dati effettuati in base alle clausole contrattuali tipo nei casi eccezionali in cui il trasferimento su base contrattuale rischi di pregiudicare le garanzie e gli obblighi destinati a garantire protezione adeguata agli interessati.

(12) Le clausole contrattuali tipo devono prevedere le misure tecniche e organizzative di sicurezza che è tenuto ad applicare l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, affinché il livello di sicurezza sia commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare. Nel contratto le parti devono prevedere le misure tecniche e organizzative necessarie che, tenuto conto della normativa sulla protezione dei dati, della più recente tecnologia e dei costi di attuazione, sono necessarie a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

(13) Onde agevolare i flussi di dati in uscita dall'Unione europea è auspicabile che gli incaricati del trattamento che effettuano operazioni di trattamento per più responsabili nell'Unione europea siano autorizzati ad applicare le stesse misure tecniche e organizzative di sicurezza indipendentemente dallo Stato membro da cui è effettuato il trasferimento, in particolare nel caso in cui l'importatore riceva i dati ai fini dell'ulteriore trattamento da diverse sedi dell'esportatore situate nell'Unione europea. In questa ipotesi deve applicarsi la legge dello Stato membro di stabilimento designato.

(14) È opportuno definire le informazioni minime che le parti devono includere nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di precisare le informazioni che le parti sono tenute a fornire. Le modalità di applicazione della presente decisione andranno valutate alla luce dell'esperienza futura.

(15) L'importatore è tenuto a trattare i dati personali trasferiti esclusivamente per conto dell'esportatore e in conformità delle istruzioni da questi impartite, nonché in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalle clausole stesse. L'importatore deve astenersi segnatamente dal rivelare i dati personali a terzi, salvo previo consenso scritto dell'esportatore. L'esportatore è tenuto a trasmettere opportune istruzioni all'importatore per tutta la durata delle operazioni di trattamento affinché i dati siano trattati conformemente alle istruzioni impartite, alla normativa sulla protezione dei dati e agli obblighi contenuti nelle clausole tipo.

(16) La relazione sull'applicazione delle decisioni relative alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi raccomanda di adottare apposite clausole contrattuali tipo sui trasferimenti successivi da incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi ad altri incaricati del trattamento (subcontratto), affinché tengano conto delle tendenze e delle pratiche commerciali di un'attività di trattamento sempre più globalizzata.

([1]) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.

(17) È opportuno che la presente decisione contenga specifiche clausole contrattuali tipo sul subcontratto stipulato da incaricati stabiliti in paesi terzi (importatori) con altri incaricati del trattamento (subincaricati) stabiliti in paesi terzi. È altresì opportuno che fissi le condizioni del subcontratto affinché i dati personali trasferiti continuino ad essere protetti nonostante il trasferimento successivo al subincaricato.

(18) È inoltre opportuno che il subcontratto riguardi solo i trattamenti previsti nel contratto contenente le clausole contrattuali tipo di cui alla presente decisione, concluso tra l'esportatore e l'importatore, e non comporti trattamenti o finalità diversi, così da garantire il rispetto del principio di finalità sancito dalla direttiva 95/46/CE. Nell'ipotesi poi che il subincaricato non adempia agli obblighi contemplati dal contratto, l'importatore deve rimanere responsabile nei confronti dell'esportatore. Il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti al di fuori dell'Unione europea deve lasciare impregiudicato il fatto che le attività di trattamento debbano essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati.

(19) È opportuno che le clausole contrattuali tipo possano essere fatte valere non solo dalle organizzazioni che stipulano il contratto ma anche dalle persone cui si riferiscono i dati, in particolare laddove l'eventuale violazione del contratto rechi ad esse pregiudizio.

(20) L'interessato deve poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell'esportatore che è il responsabile del trattamento dei dati personali trasferiti. Eccezionalmente l'interessato deve poter agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti dell'importatore per violazione da parte di questi o di un suo subincaricato degli obblighi stabiliti dalla clausola 3, paragrafo 2, qualora l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente. Eccezionalmente l'interessato deve potere agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti del subincaricato qualora sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi. La responsabilità civile del subincaricato deve essere limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle clausole contrattuali.

(21) Nelle controversie sorte con interessati che si avvalgano della clausola del terzo beneficiario, l'importatore, ove non sia possibile la composizione in via amichevole, deve consentire all'interessato di scegliere fra la mediazione o l'azione legale. L'effettiva possibilità di scelta dipenderà dall'esistenza di sistemi di mediazione affidabili e riconosciuti. La mediazione ad opera delle autorità di controllo dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore deve essere facoltativa, sempre che dette autorità prestino tale servizio.

(22) Il contratto deve essere soggetto alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, in modo che il terzo beneficiario possa far valere le disposizioni contrattuali. È opportuno che le persone cui si riferiscono i dati possano essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni, qualora lo desiderino e qualora ciò sia ammesso dalla normativa nazionale. La stessa legge deve inoltre applicarsi alle disposizioni sulla protezione dei dati contemplate dal contratto concluso con il subincaricato per il trattamento dei dati personali trasferiti dall'esportatore all'importatore ai sensi delle clausole contrattuali.

(23) La presente decisione si applica solo ove l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo affidi il trattamento a un subincaricato stabilito in un paese terzo e non ai casi in cui l'incaricato del trattamento stabilito nell'Unione europea, che tratta dati personali per conto di un responsabile stabilito nell'Unione europea, affidi il trattamento a un subincaricato stabilito in un paese terzo. In tali situazioni è facoltà degli Stati membri tenere conto del fatto che alla decisione di affidare il trattamento a un subincaricato stabilito in un paese terzo presiedono i principi e le garanzie delle clausole contrattuali tipo di cui alla presente decisione, nell'intento di garantire protezione adeguata ai diritti degli interessati i cui dati personali sono trasferiti per il trattamento.

(24) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere sul livello di protezione garantito dalle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione, di cui si è tenuto conto nella stesura della decisione stessa.

(25) Occorre abrogare la decisione 2002/16/CE.

(26) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo riportate in allegato costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e della libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela conferita dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento, riportate in allegato. Essa lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni nazionali sul trattamento dei dati personali negli Stati membri adottate in attuazione della direttiva 95/46/CE.

La presente decisione si applica al trasferimento dei dati personali effettuato da responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione europea a destinatari stabiliti al di fuori dell'Unione europea che agiscano esclusivamente in veste di incaricati del trattamento.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «categorie particolari di dati» i dati di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE;

b) «autorità di controllo» l'autorità di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE;

c) «esportatore» il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

d) «importatore» l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s'impegni a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso, nonché a norma della presente decisione, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;

e) «subincaricato» l'incaricato del trattamento designato dall'importatore o da altro suo subincaricato, che s'impegni a ricevere dall'importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle clausole contrattuali tipo di cui in allegato e delle disposizioni del subcontratto scritto;

f) «normativa sulla protezione dei dati» la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore;

g) «misure tecniche e organizzative di sicurezza» le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Articolo 4

1. Fatto salvo il potere di provvedere all'osservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione dei capi II, III, V e VI della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per vietare o sospendere i flussi di dati verso paesi terzi allo scopo di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali, qualora:

a) sia accertato che, in base alla legge ad esso applicabile, l'importatore o il subincaricato è tenuto ad applicare deroghe alla normativa sulla protezione dei dati che eccedono le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e pregiudicano significativamente le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo;

b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore o il subincaricato non ha rispettato le clausole contrattuali tipo riportate in allegato; oppure

c) sia probabile che le clausole contrattuali tipo in allegato non vengano rispettate e che la prosecuzione del trasferimento determini un imminente rischio di gravi danni per le persone cui i dati si riferiscono.

2. Il divieto o la sospensione ai sensi del paragrafo 1 sono revocati non appena ne vengano meno le ragioni.

3. Quando prende i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro informa senza indugio la Commissione; questa trasmette l'informazione agli altri Stati membri.
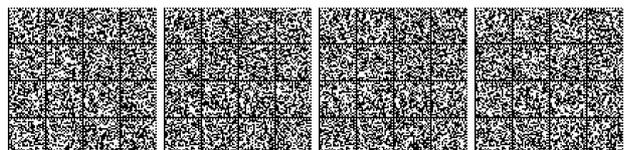
Articolo 5

Decorsi tre anni dall'adozione della presente decisione, la Commissione ne valuta le modalità di applicazione sulla base delle informazioni disponibili. Essa riferisce in merito alle risultanze della valutazione al comitato istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE. La relazione comprende qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle clausole contrattuali tipo riportate in allegato nonché qualsiasi eventuale circostanza indicante che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

Articolo 7

1. La decisione 2002/16/CE è abrogata a decorrere dal 15 maggio 2010.

2. Il contratto concluso tra l'esportatore e l'importatore ai sensi della decisione 2002/16/CE prima del 15 maggio 2010 resta valido ed efficace purché rimangano immutati i trasferimenti e il trattamento dei dati che ne costituiscono l'oggetto e purché continui tra le parti il trasferimento dei dati personali contemplati dalla presente decisione. Qualora decidano di apportare modifiche ovvero decidano di subcontrattare il trattamento oggetto del contratto, i contraenti sono tenuti a concludere un nuovo contratto che dovrà conformarsi alle clausole contrattuali tipo riportate in allegato.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
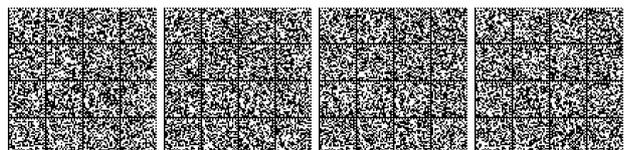
ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO («INCARICATI DEL TRATTAMENTO»)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati

Nome dell'organizzazione esportatrice: ....

Indirizzo: ....

Tel. ....;Fax ....; E-mail: ....

Altre informazioni identificative:

....

(«**l'esportatore**»)

e

Nome dell'organizzazione importatrice: ....

Indirizzo: ....

Tel. ....;Fax ....; E-mail: ....

Altre informazioni identificative:

....

(«**l'importatore**»)

denominato ciascuno «parte» e congiuntamente «parti»,

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali («le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per il trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali indicati nell'appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

a) I termini «dati personali», «categorie particolari di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «interessato/persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1);

b) con «esportatore» s'intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c) con «importatore» s'intende l'incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s'impegni a ricevere dall'esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore stesso, nonché a norma delle presenti clausole, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;

(1) Le parti hanno facoltà di avvalersi delle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE nell'ambito della presente clausola se ritenuto preferibile ai fini del contratto.
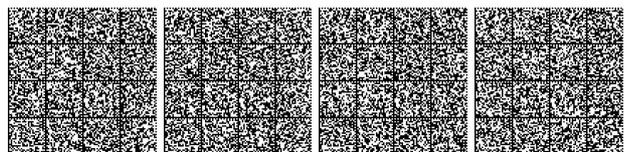
d) con «subincaricato» s'intende l'incaricato del trattamento designato dall'importatore o da altro suo subincaricato, che s'impegni a ricevere dall'importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole e del subcontratto scritto;

e) con «normativa sulla protezione dei dati» si intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore;

f) con «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s'intendono le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le categorie particolari di dati personali, sono indicati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 3

Clausola del terzo beneficiario

1. L'interessato può far valere, nei confronti dell'esportatore, la presente clausola, la clausola 4, lettere da b) a i), la clausola 5, lettere da a) ad e) e da g) a j), la clausola 6, paragrafi 1 e 2, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario.

2. L'interessato può far valere, nei confronti dell'importatore, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora l'esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore.

3. L'interessato può far valere, nei confronti del subincaricato, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore, nel qual caso l'interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

4. Le parti non si oppongono a che l'interessato sia rappresentato da un'associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell'interessato e sia ammessa dalla legislazione nazionale.

Clausola 4

Obblighi dell'esportatore

L'esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

a) che il trattamento, compreso il trasferimento, dei dati personali, è e continua ad essere effettuato in conformità di tutte le pertinenti disposizioni della normativa sulla protezione dei dati (e viene comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in quello Stato;

b) che ha prescritto all'importatore, e continuerà a farlo per tutta la durata delle operazioni di trattamento, di trattare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;
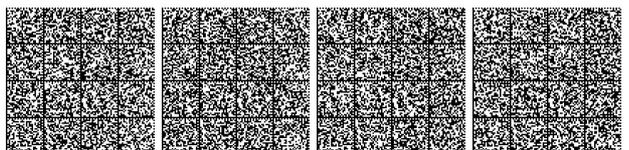
c) che l'importatore fornirà sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2;

d) che, alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono atte a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali, e che tali misure garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi di attuazione;

e) che provvederà all'osservanza delle misure di sicurezza;

f) che, qualora il trasferimento riguardi categorie particolari di dati, gli interessati sono stati o saranno informati prima del trasferimento, o immediatamente dopo, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi a un paese terzo che non garantisce una protezione adeguata ai sensi della direttiva 95/46/CE;

g) di trasmettere all'autorità di controllo l'eventuale comunicazione presentata dall'importatore o dal subincaricato ai sensi della clausola 5, lettera b), e della clausola 8, paragrafo 3, qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;

h) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti clausole, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza, nonché copia dei subcontratti aventi ad oggetto il trattamento da effettuarsi in conformità delle presenti clausole, omettendo le informazioni commerciali eventualmente contenute nelle clausole o nel contratto;

i) che, in caso di subcontratto, il subincaricato svolge l'attività di trattamento in conformità della clausola 11 garantendo un livello di protezione dei dati personali e dei diritti dell'interessato quanto meno uguale a quello cui è tenuto l'importatore ai sensi delle presenti clausole;

j) che provvederà all'osservanza della clausola 4, lettere da a) ad i).

Clausola 5

Obblighi dell'importatore [1]

L'importatore dichiara e garantisce quanto segue:

a) di trattare i dati personali esclusivamente per conto e secondo le istruzioni dell'esportatore, nonché a norma delle presenti clausole, e di impegnarsi a informare prontamente l'esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;

b) di non avere motivo di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell'esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali, e di comunicare all'esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole, nel qual caso l'esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;

c) di aver applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell'appendice 2 prima di procedere al trattamento dei dati personali trasferiti;

[1] Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all'importatore che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE; in altri termini, le restrizioni necessarie alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, di un rilevante interesse economico o finanziario dello Stato, della protezione della persona cui si riferiscono i dati o dei diritti o delle libertà altrui, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazione in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali.
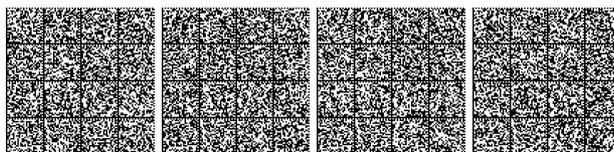
d) che comunicherà prontamente all'esportatore:

i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia ai fini della comunicazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;

ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato; e

iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati cui non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;

e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;

f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell'esportatore, al controllo dell'esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo;

g) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti, esclusa l'appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza qualora gli interessati non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall'esportatore, o copia dei subcontratti del trattamento, omettendo le informazioni commerciali contenute nelle clausole o nel contratto;

h) che, in caso di subcontratto, ha provveduto a informare l'esportatore e ha da questi ottenuto il consenso scritto;

i) che il subincaricato svolgerà l'attività di trattamento in conformità della clausola 11;

j) che invierà prontamente all'esportatore copia dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 6

Responsabilità

1. Le parti convengono che l'interessato che abbia subito un pregiudizio per violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera di una parte o del subincaricato ha diritto di ottenere dall'esportatore il risarcimento del danno sofferto.

2. Qualora l'interessato non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui al paragrafo 1 nei confronti dell'esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera dell'importatore o del subincaricato, in quanto l'esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'importatore riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti così come se egli fosse l'esportatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore.

L'importatore non può far valere la violazione degli obblighi ad opera del subincaricato al fine di escludere la propria responsabilità.

3. Qualora l'interessato non sia in grado di agire in giudizio, ai fini dei paragrafi 1 e 2, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera del subincaricato, in quanto sia l'esportatore che l'importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, il subincaricato riconosce all'interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti per quanto riguarda i trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole così come se egli fosse l'esportatore o l'importatore, a meno che tutti gli obblighi dell'esportatore o dell'importatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all'eventuale successore, nel qual caso l'interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore. La responsabilità del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 7

Mediazione e giurisdizione

1. L'importatore dichiara che qualora l'interessato faccia valere il diritto del terzo beneficiario e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione dello stesso interessato:

a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell'autorità di controllo;

b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore.

2. Le parti dichiarano che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di controllo

1. L'esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta o qualora il deposito sia prescritto dalla normativa sulla protezione dei dati.

2. Le parti dichiarano che l'autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l'importatore e i subincaricati nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l'esportatore dalla normativa sulla protezione dei dati.

3. L'importatore informa prontamente l'esportatore dell'esistenza di disposizioni normative applicabili all'importatore o ai subincaricati, che impediscono di sottoporli a controlli ai sensi del paragrafo 2. In tale ipotesi l'esportatore ha facoltà di prendere le misure di cui alla clausola 5, lettera b).

Clausola 9

Legge applicabile

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, ossia ....

Clausola 10

Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o non modificare le presenti clausole. Ciò non osta a che le parti inseriscano altre clausole commerciale ritenute necessarie, purché non siano in contrasto con le clausole.

Clausola 11

Subcontratto

1. L'importatore non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell'esportatore ai sensi delle presenti clausole senza il previo consenso scritto dell'esportatore stesso. L'importatore che, con il consenso dell'esportatore, affidi in subcontratto l'esecuzione degli obblighi ai sensi delle presenti clausole stipula, a tal fine, con il subincaricato un accordo scritto che imponga a quest'ultimo gli obblighi cui è egli stesso tenuto in virtù delle clausole (1). L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore per l'inadempimento, da parte del subincaricato, degli obblighi di protezione dei dati previsti dall'accordo scritto.

2. Nell'accordo scritto tra l'importatore e il subincaricato è inserita la clausola del terzo beneficiario, di cui alla clausola 3, a favore dell'interessato che non sia in grado di proporre l'azione di risarcimento di cui alla clausola 6, paragrafo 1, nei confronti dell'esportatore o dell'importatore in quanto l'esportatore e l'importatore siano entrambi scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, e nessun successore abbia assunto, per contratto o per legge, l'insieme dei loro obblighi. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

3. Le disposizioni sulla protezione dei dati ai fini del subcontratto di cui al paragrafo 1 sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, ossia ....

(1) Tale prescrizione può considerarsi soddisfatta qualora il subincaricato sottoscriva il contratto concluso tra l'esportatore e l'importatore ai sensi della presente decisione.
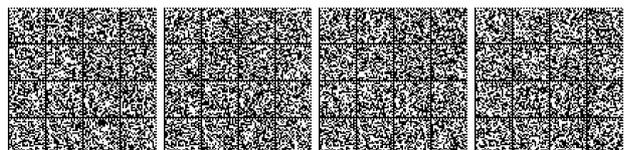
4. L'esportatore tiene un elenco dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole e comunicati dall'importatore a norma della clausola 5, lettera j), e lo aggiorna almeno una volta all'anno. L'elenco sarà tenuto a disposizione dell'autorità di controllo dell'esportatore.

Clausola 12

Obblighi al termine dell'attività di trattamento dei dati personali

1. Le parti convengono che al termine dell'attività di trattamento l'importatore e il subincaricato provvedono, a scelta dell'esportatore, a restituire a quest'ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie ovvero a distruggere tali dati, certificando all'esportatore l'avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l'importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di propria iniziativa tali dati.

2. L'importatore e il subincaricato si impegnano a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell'esportatore e/o dell'autorità di controllo, ai fini della verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell'esportatore:

Cognome e nome: ....

Qualifica: ....

Indirizzo: ....

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma ....

(timbro dell'organizzazione)

Per conto dell'importatore:

Cognome e nome: ....

Qualifica: ....

Indirizzo: ....

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:

Firma ....

(timbro dell'organizzazione)

Appendice 1

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

(Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, conformemente alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice)

Esportatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

....

....

....

Importatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

....

....

....

Interessati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

....

....

....

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

....

....

....

Categorie particolari di dati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti categorie particolari di dati (specificare):

....

....

....

Trattamento

I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):
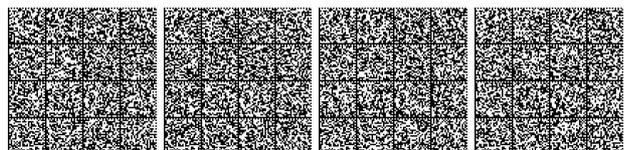
....

....

....

Appendice 2

alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza attuate dall'importatore in conformità della clausola 4, lettera d), e della clausola 5, lettera c) (o del documento/atto legislativo allegato):

....

....

....

....

CLAUSOLA ESEMPLIFICATIVA DI INDENNIZZO (FACOLTATIVA)

Responsabilità

Le parti convengono che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione delle clausole commessa dall'altra parte, quest'ultima, nei limiti della sua responsabilità, è tenuta a indennizzare la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuti.

Tale indennizzo è subordinato al fatto che:

a) l'esportatore informi prontamente l'importatore in merito alle istanze presentate;

b) l'importatore abbia la possibilità di collaborare con l'esportatore nella difesa e nella risoluzione della controversia (1).

---

(1) Il paragrafo sulla responsabilità è facoltativo.

10A07531
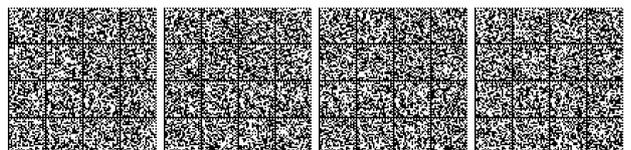
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice consolato onorario a Vigo (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Il sig. Jesus Guillermo Rodriguez Gil, vice console onorario a Vigo (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezine dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Madrid);

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario a Vigo;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Madrid;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario a Vigo;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con l'esclusione di poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario a Vigo, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Madrid;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A07137

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-141) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
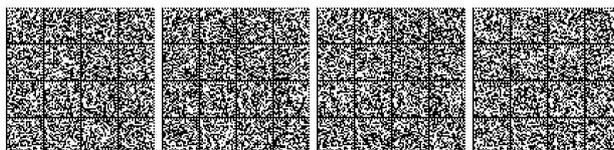
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.